



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 136°

Roma, 22 - 29 ottobre 2009

N. 43 - 44

BOLLETTINO UFFICIALE

ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2010

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Circolare 6 luglio 2009, n. 63 (prot. 100042)

Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Anno scolastico 2009/2010. Pag. 5

Decreto ministeriale 16 luglio 2009 n. 64

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2008/2009. » 20

Decreto direttoriale 12 luglio 2009

Iscrizione dell'Istituto "Rome International School" con sede in via Panama 25, 00198 Roma, nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto. » 23

Decreto direttoriale 22 luglio 2009

Iscrizione dell'Istituto "American International School" con sede in Po Box 31617 Lusaka - Zambia nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto. » 26

Decreto direttoriale 28 luglio 2009

Iscrizione dell'Istituto "Prva Gimnazija Varazdin" con sede in Varazdin 42000 - Petra Preradovica 14 - Croazia nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto. » 29

Decreto direttoriale 21 settembre 2009

Iscrizione dell'Istituto "College du Lemman International School con sede in 1290 Versoix-Geneve - Ruote de Sauvigny 74 - Svizzera nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto. » 32

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 35

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Asti. » 55

Ufficio scolastico provinciale di Asti. » 56

Ufficio scolastico provinciale di Brescia. » 57

Ufficio scolastico provinciale di Brescia. » 58

Ufficio scolastico provinciale di Brescia. » 60

Sommario

Ufficio scolastico provinciale di Firenze	Pag. 62
Ufficio scolastico provinciale di Firenze	» 63
Ufficio scolastico provinciale di Firenze	» 64
Ufficio scolastico provinciale di Foggia	» 65
Ufficio scolastico provinciale di Forlì-Cesena	» 66
Ufficio scolastico provinciale di Modena	» 67
Ufficio scolastico provinciale di Modena	» 68
Ufficio scolastico provinciale di Novara	» 69
Ufficio scolastico provinciale di Perugia	» 70
Ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino	» 71
Ufficio scolastico provinciale di Pisa	» 72
Ufficio scolastico provinciale di Rimini	» 73

Circolare 6 luglio 2009, n. 63 (prot. 100042)

Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Anno scolastico 2009/2010.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

UFFICI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON IL CAPO DIPARTIMENTO - UFF. V

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - UFF. IV E V

Ai Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali

LORO SEDI

e p.c.

Agli Assessori Regionali all'Istruzione

LORO SEDI

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, al fine di dare inizio alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico.

La predetta operazione costituisce un adempimento importante per la piena realizzazione delle condizioni di funzionalità ed efficacia dei servizi scolastici che non sia stato possibile definire in sede di elaborazione dell'organico di diritto. Con l'occasione, si ricorda che l'art. 37 della legge 24 febbraio 2009, n. 14 ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio fissato dalla legge n. 333/2001 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato, tutte finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell'anno scolastico.

E' necessario che le SS.LL., al fine di effettuare scelte il più possibile condivise in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuola, proseguano negli incontri, già attivati nella fase di definizione degli organici di diritto, con le Regioni e gli Enti locali al fine di acquisirne gli orientamenti, nell'ottica di una programmazione integrata dell'offerta formativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico e realizzare un più razionale rispondente utilizzo delle risorse. Successivamente le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle organizzazioni sindacali.

Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente presiedono alla definizione degli organici, si rinvia ai contenuti e alle indicazioni della citata C.M. n. 38/2009, alla quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e problematiche questioni che caratterizzano la delicata materia degli organici.

Si ricorda che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che sostituisce integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili. Per il solo anno scolastico 2009/10 restano confermati "i limiti massimi" di alunni per classe previsti dal predetto D.M. 331/98, limitatamente alle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento sul dimensionamento e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane, e continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule.

Per completezza di esposizione e di informazione si rappresenta che il Regolamento sul dimensionamento e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2009 (DPR n. 81 del 20 marzo 2009), il Regolamento sul primo ciclo è in corso di pubblicazione nella G. U., il Regolamento relativo al personale ATA è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione, mentre i Regolamenti relativi al secondo ciclo, all'istruzione degli adulti, alla revisione delle classi di concorso sono stati approvati dal Consiglio dei ministri in prima lettura e stanno proseguendo i loro iter.

Com'è noto, il decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2009/10, trasmesso con la C.M. n. 38 del 2 aprile 2009, in coerenza con quanto avvenuto con gli anni precedenti, ha previsto che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008 per l'a.s. 2009/10, avvenissero in parte in organico di diritto (per una quota pari a 37.000 unità) e in parte in organico di fatto (per una quota di 5.000 posti). E ciò al fine di rispondere meglio alle esigenze del territorio e realizzare una migliore stabilità del personale interessato, anche a tutela della continuità didattica.

La tabella G, nella colonna C, (che ad ogni buon fine si allega) del citato decreto interministeriale riporta, per ciascuna Regione, la quota di posti da ridurre in organico di fatto.

Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l'autonomia delle scuole, individueranno gli interventi e le soluzioni atti a contenere e, se del caso, a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità del decorso anno 2008/09. Tali quantità devono

intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti cattedre.

Per la definizione dell'organico di fatto, a solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento: - nella scuola primaria, utilizzando al meglio i docenti specializzati di lingua inglese e procedendo ad una attenta verifica dell'esistenza delle condizioni occorrenti per l'attivazione di classi a tempo pieno; - nell'istruzione secondaria di I e II grado, effettuando una più attenta riconduzione delle cattedre a 18 ore e un puntuale accertamento dei presupposti necessari per la formazione delle classi a tempo prolungato, e una precisa ricognizione della richiesta delle famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato, una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni.

Va sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto, mentre da un lato dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, tenendo altresì presente per un verso la inderogabile necessità di utilizzare appieno tutto il personale in situazione di esubero, dall'altro tenendo conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie; tanto anche in vista dell'avvio dall'anno scolastico 2009/10 del riordino del primo ciclo.

Come preannunciato nella C.M. n. 38/2009, un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandato alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione del servizio anche sulla base delle richieste delle famiglie, all'incremento dell'offerta formativa, valorizzando in tal modo, le opportunità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Ciò premesso, fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è già provveduto all'atto della definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali che si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In ragione di quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all'attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno richiedere l'autorizzazione al Direttore generale regionale, o suo delegato.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Si ribadisce l'esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti scolastici comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, comunque non oltre il 20 luglio, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell'orario obbligatorio, all'interno della stessa istituzione scolastica.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, salvo il caso contemplato dall'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale che prevede una deroga a tale disposizione per effetto di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivante dal mancato recupero dei debiti formativi qualora la verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto.

I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni relative ad eventuali scostamenti superiori alle 31 unità per classe, tra i quali vanno compresi, ovviamente, quelli riguardanti il recupero dei debiti.

Gli scostamenti che dovessero verificarsi, anche nel corso della prima decade del mese di settembre, all'atto dell'effettuazione delle prove di valutazione, dovranno essere comunicati dai Dirigenti scolastici agli Uffici territoriali competenti che, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2009/10.

Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 10 settembre p. v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi 333/01 e 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002.

In conformità di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali.

Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di istruzione si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 38 del 2 giugno 2009, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell'a.s. 2009/10, che ha dettagliatamente trattato tutte le innovazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti applicativi dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

Con la presente circolare si evidenziano, pertanto, solo alcuni aspetti e profili caratterizzanti i singoli settori scolastici.

Scuola dell'infanzia:

La scuola dell'infanzia, com'è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano obbligatoriamente variazioni in aumento del numero delle sezioni.

In effetti, incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati solo nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria:

Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla prima e in 44 ore per le classi a tempo pieno. L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale e preciso, ha comportato l'istituzione, per la prima volta, nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il computo dei quali, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2009/10.

E' stato, altresì, precisato che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali per classe, comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L'insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell'organico di istituto. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua Inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili, alle quali sopra si è fatto cenno.

Scuola secondaria di I grado:

Com'è noto, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di

approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Si ritiene opportuno precisare che per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalle famiglie, l'eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.

La composizione delle cattedre derivanti dai nuovi quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. A tale regola fanno eccezione, solo per l'a.s. 2009/10, le cattedre costituite con contributo orario delle classi terze a tempo prolungato, per le quali rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983: il tal caso le cattedre potranno essere costituite con un orario non inferiore a 16 ore, salva restando la cattedra completa di Italiano, storia e geografia. Infine, per tale insegnamento il citato D.M. n. 37/2009, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo da destinare a ciascuna disciplina.

Si ricorda che i posti per l'insegnamento delle seconde *lingue comunitarie* sono stati computati in organico di diritto.

Ai sensi dell'art. 3 del CCNI sulle utilizzazioni, l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:

Come prima accennato, i regolamenti relativi agli ordinamenti dell'istruzione secondaria di II grado produrranno i loro effetti dall'anno scolastico 2010-2011. Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, trovano invece applicazione già dal prossimo anno scolastico i criteri e parametri di cui al regolamento concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane.

Per la definizione delle classi e delle dotazioni organiche si richiama quanto previsto dalla C.M. n. 38/2009, relativa alla costituzione delle dotazioni organiche di diritto.

Preme solo ricordare che ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e relative norme applicative, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, debbono essere ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre stesse, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che, comunque, non sia possibile costituire per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare (ad es. cattedra di 17 ore della cl. 52/A) . Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari, è possibile costituire cattedre con un orario superiore alle 18 ore.

Ne consegue che fino all'entrata in vigore delle norma relative al II ciclo, permane la possibilità di costituire cattedre con orario inferiore alle 18 ore, sempre però nell'ambito dell'orario previsto dall'attuale normativa di costituzione delle cattedre stesse.

Posti di sostegno

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili, nell'anno scolastico 2009/10, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, sono riportati nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale (cha ad ogni buon fine si allega) e sono comprensivi degli spezzoni orario e dei posti in deroga.

Spetta alle SS.LL. determinare la dotazione organica di ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di fatto secondo le precitate quantità, tenendo anche conto delle eventuali risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

Nella medesima tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2009/10, comprensiva della prima quota di incremento di cui all'art. 2, comma 414 della legge 244/97, utile per le immissioni in ruolo.

Come precisato nella C.M. n. 38/2009, per l'anno 2009/10 sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto nell'a.s. 2008/09, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Si confida, pertanto, in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse, con particolare riguardo all'innalzamento dell'obbligo scolastico, al fine di contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e riportato nella citata tabella E, colonna C. Si rende perciò necessario che le SS.LL., sulla scorta delle dinamiche e delle sopravvenienze riscontrate negli anni precedenti, elaborino un piano di ripartizione delle risorse che tenga conto di tutte le situazioni di disabilità certificate anche successivamente l'inizio dell'anno scolastico.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di distribuzione delle risorse umane e materiali utili all'integrazione degli alunni disabili.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, le SS.LL. dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Si ritiene opportuno evidenziare, anche riguardo al sostegno, che ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari.

Atti normativi e di amministrazione

Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado anche in attuazione di quanto disposto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009, che ha rinviato all'a.s. 2010/2011 l'attivazione dei citati CPIA.

Progetti

Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a quelle concernenti le situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2008/2009. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.

Personale educativo

Per il personale educativo si rinvia ad apposita circolare in corso di predisposizione.

Personale ATA

Come già evidenziato nella nota 9027 del 17 u.s., con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per il 2009/2010, l'eventuale attivazione di ulteriori posti in singole scuole in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto non deve comportare incrementi del numero complessivo di posti del

medesimo organico a livello provinciale. Ne consegue che, qualora necessario, le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali incrementi di posti esclusivamente a mezzo di compensazione, a livello provinciale.

A detta compensazione è possibile fare ricorso previa revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, trovare legittimazione dall'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale.

Le SS.LL., tuttavia, potranno consentire contenute deroghe nei casi, motivati adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di lavoro; (ad esempio: in scuole articolate su più plessi, in situazioni di particolare complessità amministrativa e per garantire adeguata sicurezza nei laboratori), nonché in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute; in tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, potranno valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di detto personale inidoneo.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di servizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'art. 53, punto 3, del CCNL del 16 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

Nel precisare, inoltre, che la variazione dei posti effettuata in tale fase, ad integrazione dell'organico di diritto, deve costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da far tenere con cortese sollecitudine alla Direzione generale per il personale scolastico, si pone in evidenza che l'attivazione dei posti eccedenti l'organico di diritto deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo del Ministero.

Atti normativi e di amministrazione

Al riguardo, si sottolinea l'esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda esattamente a quello indicato nel decreto succitato, stante la corrispondente verifica delle economie che questo Ministero è tenuto ad effettuare per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla legge 133/2008.

Si pone in evidenza, infine, l'opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall'articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l'a.s. 2009/2010.

Monitoraggio

Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle disposizioni della presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'osservatorio nazionale.

Per consentire il monitoraggio, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.

Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Al riguardo il Sistema informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to - *Luciano Chiappetta* –

Tabella G -

Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto e di fatto con interventi strutturali sulla formazione delle classi e sulle dotazioni organiche (escluso il sostegno)

Regione	Decremento organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2009/2010	Di cui da riduzione delle istituzioni autonome	Riduzioni posti seconda lingua comunitaria	Decremento in organico di fatto (escluso sostegno) A.S. 2009/2010	Decremento complessivo A.S. 2009/2010
	A		B	C	A+B+C
Abruzzo	-873	19	-126	-110	-1.109
Basilicata	-602	14	-72	-53	-727
Calabria	-2.337	75	-154	-208	-2.699
Campania	-4.891	17	-754	-535	-6.180
Emilia Romagna	-1.039		-320	-278	-1.637
Friuli V. G.	-421		-128	-92	-641
Lazio	-2.181	19	-613	-416	-3.210
Liguria	-630	14	-62	-99	-791
Lombardia	-3.375		-623	-876	-4.874
Marche	-659		-165	-103	-927
Molise	-313	5	-21	-28	-362
Piemonte	-1.819		-356	-335	-2.510
Puglia	-3.337		-309	-354	-4.000
Sardegna	-1.440	33	-248	-138	-1.826
Sicilia	-4.406	23	-614	-492	-5.512
Toscana	-1.085	5	-381	-253	-1.719
Umbria	-405	11	-105	-60	-570
Veneto	-1.672	10	-565	-573	-2.809
Totale	-31.485	-245	-5.616	-5.003	-42.104

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto e di fatto

Posti Organico di diritto	Autonomie	Posti II lingua comunitaria	Posti organico di fatto	Totale A.S. 2009/2010
- 31.485	-245	- 5.616	- 5.003	- 42.104

Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione	Organico di diritto 2009/2010	Posti aggiuntivi comprese le deroghe 2009/2010	Totale posti in organico di fatto 2009/2010
	A	B	C=A+B
Abruzzo	1513	461	1.974
Basilicata	802	155	957
Calabria	2644	1.047	3.691
Campania	9780	2.176	11.956
Emilia R.	2975	2.925	5.900
Friuli V. G.	833	458	1.291
Lazio	5764	3.062	8.826
Liguria	1365	755	2.120
Lombardia	6071	5.481	11.552
Marche	1180	1.109	2.289
Molise	330	137	467
Piemonte	3586	2.500	6.086
Puglia	5601	1.934	7.535
Sardegna	1995	490	2.485
Sicilia	7612	4.183	11.795
Toscana	2636	2.014	4.650
Umbria	658	337	995
Veneto	3118	2.782	5.900
Totale	58.463	32.006	90.469

Decreto ministeriale 16 luglio 2009 n. 64

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2008/2009

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO VI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che ha sostituito gli articoli 2,3 e 4 della citata legge n.425/1997; in particolare l'articolo 1, capoverso articolo 3, comma 9;

VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.40 in data 8 aprile 2009, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

DECRETA

Art. 1

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2008-2009, si svolge secondo il seguente diario:
 - prima prova scritta: martedì 15 settembre 2009;
 - seconda prova scritta: mercoledì 16 settembre 2009 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
 - terza prova scritta: venerdì 18 settembre 2009, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria; ove la terza prova cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa sarà effettuata lunedì 21 settembre 2009.

Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;

- inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

Art. 2

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 16 e venerdì 18 settembre 2009.
2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 15 settembre 2009.
3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 15 settembre 2009.

Art. 3

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 14 settembre 2009, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità di quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

Atti normativi e di amministrazione

3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.


Art. 4

1 . Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n.40 in data 8 aprile 2009.

2. I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, li 16 LUGLIO 2009

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI



Decreto direttoriale 12 luglio 2009

Iscrizione dell'Istituto "Rome International School" con sede in via Panama 25, 00198 Roma, nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

VISTA	la legge 738/86
VISTO	il D.P.R. 18 aprile 1994, n.777;
VISTA	L'O.M. n.52 del 21 gennaio 1997
VISTO	D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300
VISTO	l'art.4 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	il parere in data 30 .11.1995 del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
VISTA	la domanda di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, prodotta, unitamente alla relativa documentazione, dall'Istituto "Rome International School"- Roma-Italia
ACCERTATO	che i corsi attivati dall'Istituto "Rome International School" Roma-Italia ed i titoli di studio da esso rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano conseguenti al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore- Liceo Linguistico e Liceo Scientifico;

DECRETA

1. l'Istituto "Rome International School" - con sede Via Panama, 25 -00198 Roma -Italia è iscritto nel l'elenco di cui all'art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777, dalla data del presente decreto.
2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "Rome International School", conseguenti allo svolgimento di programmi di studio corrispondenti a quelli delineati nell'allegato "A", annesso al presente decreto sono riconosciuti quali diplomi di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore -Liceo Linguistico e Liceo Scientifico - aventi valore legale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777
3. il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.
4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in centesimi secondo i parametri di cui all'allegato B) annesso al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE: LA SPADA

Corrispondenza di diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "Rome International School"- Italia con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Linguistico e Liceo Scientifico - è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati

LINGUISTICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore
- 2) Seconda Lingua
livello superiore
- 3) Terza Lingua
livello superiore o medio
- 4) Storia o Economia
livello superiore o medio
- 5) Fisica o Biologia o Chimica
livello medio
- 6) Matematica o Studi Matematici
livello medio

SCIENTIFICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore o medio
- 2) Seconda Lingua
Livello superiore o medio
- 3) Storia o Economia
livello superiore o medio
- 4) Fisica
livello superiore
- 5) Matematica o Studi Matematici
livello superiore
- 6) Biologia o Chimica o Arte/Disegno
livello superiore o medio

Tabella di conversione in centesimi

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto "Rome International School"- Roma -Italia, quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

<i>24 = 60/100</i>	<i>34 = 82/100</i>
<i>25 = 62/100</i>	<i>35 = 84/100</i>
<i>26 = 64/100</i>	<i>36 = 87/100</i>
<i>27 = 67/100</i>	<i>37 = 89/100</i>
<i>28 = 69/100</i>	<i>38 = 91/100</i>
<i>29 = 71/100</i>	<i>39 = 93/100</i>
<i>30 = 73/100</i>	<i>40 = 96/100</i>
<i>31 = 76/100</i>	<i>41 = 98/100</i>
<i>32 = 78/100</i>	<i>42 = 100/100</i>
<i>33 = 80/100</i>	

Decreto direttoriale 22 luglio 2009

Iscrizione dell'Istituto "American International School" con sede in Po Box 31617 Lusaka - Zambia nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

VISTA la legge 738/86

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.777;

VISTA L'O.M. n.52 del 21 gennaio 1997

VISTO D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300

VISTO l'art.4 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere in data 30 .11.1995 del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

VISTA la domanda di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, prodotta, unitamente alla relativa documentazione, dall'Istituto "American International School"-Lusaka-Zambia.

ACCERTATO che i corsi attivati dall'Istituto "American International School" Lusaka-Zambia ed i titoli di studio da esso rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano conseguenti al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore- Liceo Scientifico;

DECRETA

1. l'Istituto "American International School" - con sede Po Box 31617-Lusaka - Zambia è iscritto nell'elenco di cui all'art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777, dalla data del presente decreto.
2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "American International School", conseguenti allo svolgimento di programmi di studio corrispondenti a quelli delineati nell'allegato "A", annesso al presente decreto sono riconosciuti quali diplomi di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore -Liceo Scientifico - aventi valore legale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777
3. il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.
4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in centesimi secondo i parametri di cui all'allegato B) annesso al presente decreto.

Roma, 22 LUG. 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Giunta La Spada

Corrispondenza di diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "American International School" Lusaka-Zambia, con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Scientifico - è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati

SCIENTIFICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore o medio
- 2) Seconda Lingua
Livello superiore o medio
- 3) Storia o Economia
livello superiore o medio
- 4) Fisica
livello superiore
- 5) Matematica o Studi Matematici
livello superiore
- 6) Biologia o Chimica o Informatica
livello superiore o medio

Tabella di conversione in centesimi

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto "American International School"- Lusaka - Zambia, quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

<i>24 = 60/100</i>	<i>34 = 82/100</i>
<i>25 = 62/100</i>	<i>35 = 84/100</i>
<i>26 = 64/100</i>	<i>36 = 87/100</i>
<i>27 = 67/100</i>	<i>37 = 89/100</i>
<i>28 = 69/100</i>	<i>38 = 91/100</i>
<i>29 = 71/100</i>	<i>39 = 93/100</i>
<i>30 = 73/100</i>	<i>40 = 96/100</i>
<i>31 = 76/100</i>	<i>41 = 98/100</i>
<i>32 = 78/100</i>	<i>42 = 100/100</i>
<i>33 = 80/100</i>	

Decreto direttoriale 28 luglio 2009

Iscrizione dell'Istituto "Prva Gimnazija Varazdin" con sede in Varazdin 42000 - Petra Preradovica 14 - Croazia nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

VISTA la legge 738/86

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.777;

VISTA L'O.M. n.52 del 21 gennaio 1997

VISTO D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300

VISTO l'art.4 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere in data 30 .11.1995 del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

VISTA la domanda di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, prodotta, unitamente alla relativa documentazione, dall'Istituto "Prva Gimnazija Varazdin- Croazia.

ACCERTATO che i corsi attivati dall'Istituto "Prva Gimnazija Varazdin"- Croazia, ed i titoli di studio da esso rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano conseguenti al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore- Liceo Linguistico e Liceo Scientifico;

DECRETA

1. l'Istituto "Prva Gimnazija Varazdin"- con sede Varazdin 42000- Petra Preradovica 14- Croazia è iscritto nel l'elenco di cui all'art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777, dalla data del presente decreto.
2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "Prva Gimnazija Varazdin", conseguenti allo svolgimento di programmi di studio corrispondenti a quelli delineati nell'allegato "A", annesso al presente decreto sono riconosciuti quali diplomi di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore -Liceo Linguistico e Liceo Scientifico - aventi valore legale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777
3. il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.
4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in centesimi secondo i parametri di cui all'allegato B) annesso al presente decreto.

Roma, 28 LUG. 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Giunta la Spada

Corrispondenza di diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "Prva Gimnazija Varazdin" -Croazia con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Linguistico e Liceo Scientifico - è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati

LINGUISTICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore
- 2) Seconda Lingua
livello superiore
- 3) Terza Lingua
livello superiore o medio
- 4) Storia o Economia
livello superiore o medio
- 5) Fisica o Biologia o Chimica
livello medio
- 6) Matematica
livello medio

SCIENTIFICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore o medio
- 2) Seconda Lingua
Livello superiore o medio
- 3) Storia o Economia
livello superiore o medio
- 4) Fisica
livello superiore
- 5) Matematica
livello superiore o medio
- 6) Biologia o Chimica
livello superiore o medio

Tabella di conversione in centesimi

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto "Prva Gimnazija Varazdin"- Croazia, quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

<i>24 = 60/100</i>	<i>34 = 82/100</i>
<i>25 = 62/100</i>	<i>35 = 84/100</i>
<i>26 = 64/100</i>	<i>36 = 87/100</i>
<i>27 = 67/100</i>	<i>37 = 89/100</i>
<i>28 = 69/100</i>	<i>38 = 91/100</i>
<i>29 = 71/100</i>	<i>39 = 93/100</i>
<i>30 = 73/100</i>	<i>40 = 96/100</i>
<i>31 = 76/100</i>	<i>41 = 98/100</i>
<i>32 = 78/100</i>	<i>42 = 100/100</i>
<i>33 = 80/100</i>	

Decreto direttoriale 21 settembre 2009

Iscrizione dell'Istituto "College du Lemman International School con sede in 1290 Versoix-Geneve - Ruote de Sauvigny 74 - Svizzera nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

VISTA	la legge 738/86
VISTO	il D.P.R. 18 aprile 1994, n.777;
VISTA	L'O.M. n.52 del 21 gennaio 1997
VISTO	D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300
VISTO	l'art.4 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	il parere in data 30 .11.1995 del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
VISTA	la domanda di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, prodotta, unitamente alla relativa documentazione, dall'Istituto "College du Lemman International School"- Svizzera
ACCERTATO	pertanto che i corsi attivati dall'Istituto"College du Lemman International School"- Svizzera,ed i titoli di studio da esso rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano conseguenti al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore- Liceo Linguistico e Liceo Scientifico;

DECRETA

1. l'Istituto "College du Lemman International School"- con sede 1290 Versoix-Geneve -Ruote de Sauvigny 74- Svizzera è iscritto nel l'elenco di cui all'art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777, dalla data del presente decreto.
2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto" College du Lemman International School", conseguenti allo svolgimento di programmi di studio corrispondenti a quelli delineati nell'allegato "A", annesso al presente decreto sono riconosciuti quali diplomi di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore -Liceo Linguistico e Liceo Scientifico - aventi valore legale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777
3. il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.
4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in centesimi secondo i parametri di cui all'allegato B) annesso al presente decreto.

Roma, '21 SET. 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Giunta La Spada



Corrispondenza di diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "College du Lemman International School"- Svizzera, con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Linguistico e Liceo Scientifico - è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati

LINGUISTICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore
- 2) Seconda Lingua
livello superiore
- 3) Terza Lingua
livello superiore o medio
- 4) Storia o Economia o Geografia o Psicologia
livello superiore o medio
- 5) Fisica o Biologia o Chimica
livello medio
- 6) Matematica o Studi Matematici
livello medio

SCIENTIFICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore o medio
- 2) Seconda Lingua
Livello superiore o medio
- 3) Storia o Economia o Geografia o Psicologia
livello superiore o medio
- 4) Fisica
livello superiore
- 5) Matematica o Studi Matematici
livello superiore o medio
- 6) Biologia o Chimica
livello superiore o medio

Tabella di conversione in centesimi

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto "College du Lemman International School"- Svizzera, quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

<i>24 = 60/100</i>	<i>34 = 82/100</i>
<i>25 = 62/100</i>	<i>35 = 84/100</i>
<i>26 = 64/100</i>	<i>36 = 87/100</i>
<i>27 = 67/100</i>	<i>37 = 89/100</i>
<i>28 = 69/100</i>	<i>38 = 91/100</i>
<i>29 = 71/100</i>	<i>39 = 93/100</i>
<i>30 = 73/100</i>	<i>40 = 96/100</i>
<i>31 = 76/100</i>	<i>41 = 98/100</i>
<i>32 = 78/100</i>	<i>42 = 100/100</i>
<i>33 = 80/100</i>	

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTA la Legge del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Maria Teresa LOMBARDI C.F.LMBMTR44E50G227N – area terza F2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 10.05.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 10.05.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 09.05.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 07.10.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 10.12.2008 al n. 1561 - cap. 4497, con il quale si autorizza la Sig.ra Maria Teresa LOMBARDI a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.05.2011;

CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n. 10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché della nota n. 21063 del 16.12.2008, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

DECRETA

Il D.D.G. 07.10.2008 relativo alla Sig.ra Maria Teresa LOMBARDI C.F. LMBMTR44E50G227N – area terza F2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, è riconsiderato favorevolmente e pertanto alla stessa è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, e dell'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/08 di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.06.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 25 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 giugno 2009 al n. 780)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTA la Legge del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata alla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Bruna FILIPPONE C.F.FLPBRN44C61F158Y–B3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 21.03.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 21.03.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 06.02.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 06.06.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio con il quale si autorizza la Sig.ra Bruna FILIPPONE a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.03..2011;

CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n. 10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Bruna FILIPPONE che, avendo compiuto -come appena dichiarato- 65 anni il 21.03.2009, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 1°.04.2009;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con nota n. 9987 del 5.11.2008;

D E C R E T A

Il D.D.G. 06.06.2008 relativo alla Sig.ra Bruna FILIPPONE C.F. FLPBRN44C61F158Y – B3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, è riconsiderato favorevolmente e pertanto alla stessa è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.04.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 24 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 maggio 2009 al n. 540)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Angela Maria PEVIRIERI C.F. PVRNLM44C691921H- B2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 29.03.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 29.03.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 5.12.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Angela Maria PEVIRIERI che compiendo, come appena dichiarato, 65 anni il 29.03.2009, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.04.2009;

VISTA la nota n. 1932 del 6.02.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata

D E C R E T A

Alla Sig.ra Angela Maria PEVIRIERI C.F. PVRNLM44C691921H – B2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.04.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 24 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 21 aprile 2009 al n. 500)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Prof. Luigi Silvano GERACITANO - C.F. GRCLSL44L10D969L – Area terza, F 5 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Genova;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 10.07.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 10.07.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 31.07.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 4344/A1 del 14.10.2008, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la LIGURIA esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

D E C R E T A

Al Prof. Luigi Silvano GERACITANO C.F. GRCLSL44L10D969L – Area terza, F 5 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Genova è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.08.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 12 giugno 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 luglio 2009 al n. 994)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Anna Sirena ROSSI C.F.RSSNSR44E60E463F – area seconda F2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Massa Carrara;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 20.05.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 20.05.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 25.06.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché della nota n.5167 del 14.05.09 2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

D E C R E T A

Alla Sig.ra Anna Sirena ROSSI C.F.RSSNSR44E60E463F –area seconda, F2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Massa Carrara è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **1°06.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 25 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 giugno 2009 al n. 799)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Desiderio MELIS C.F. MLSDDR44C201851R-C3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 20.03.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 20.03.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 23.09.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti del Sig. Desiderio MELIS che avendo compiuto, come appena dichiarato, 65 anni il 20.03.2009, dovrebbe essere posto in quiescenza dal 01.04.2009;

VISTA la nota n. 2376 del 25.02.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato;

DECRETA

Al Sig. Desiderio MELIS C.F. MLSDDR44C201851R – C3S – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.04.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 24 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 21 aprile 2009 al n. 499)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;

VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Immacolata INNOCENTI C.F.NNCMCL44E64G713E – area seconda fascia 1 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 24.05.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 24.05.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;

VISTA l'istanza in data 28.07.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché della nota n. 442 del 27.01.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetta;

D E C R E T A

Alla Sig.ra Immacolata INNOCENTI C.F.NNCMCL44E64G713E. -area seconda, fascia 1 - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **1°06.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 25 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 giugno 2009 al n. 802)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Marzia MORIANI C.F. MRMNMRZ44C52E425A- B2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 12.03.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 12.03.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 11.08.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Marzia MORIANI che avendo compiuto, come appena dichiarato, 65 anni il 12.03.2009, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.04.2009;

VISTA la nota n. 2028 del 17.02.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata

D E C R E T A

Alla Sig.ra Marzia MORIANI C.F. MRMNMRZ44C52E425A – B2 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.04.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 24 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 21 aprile 2009 al n. 501)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Giovanni STRATI C.F. STRGNN44E01D746J – Area seconda F 1 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 1°05.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 1°05.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 04.09.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATA la Direttiva in applicazione dell'art. 72 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che impartisce disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

TENUTO CONTO della grave carenza di personale presente che contraddistingue tutti gli uffici dell'Amministrazione (circa 40%) - circostanza, questa, messa in evidenza dal paragrafo 2, punto a) dell'appena citata direttiva- nonché la nota n. 1851 del 25.02.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato in considerazione della pluriennale esperienza nel settore cui è addetto;

DECRETA

Al Sig. Giovanni STRATI C.F. STRGNN44E01D746J – Area seconda, F1 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **1.06.2011**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 25 maggio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 12 giugno 2009 al n. 795)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Renata GIULIANI C.F. GLNRNT44C41L483D-C3/S – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 1°.03.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 1°.03.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 3.11.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;

CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Renata GIULIANI che avendo compiuto, come appena dichiarato, 65 anni il 1°.03.2009, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.04.2009;

VISTA la nota n. 1581 del 19.02.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata

DECRETA

Alla Sig.ra Renata GIULIANI C.F. GLNRNT44C41L483D – C3/S – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.04.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 24 marzo 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 21 aprile 2009 al n. 498)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASTI

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra **COCIRLA V. GEORGETA** coniugata **HUTU** nata a Costina (ROMANIA) il 31/01/1956, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio denominato "DIPLOMA DE BACALAUREAT ", conseguito nell'anno scolastico 1975/76 presso Liceal Grupul Scolar Sanitar con sede nella città di Suceava (ROMANIA), con un titolo di studio italiano;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16.04.1994, n. 297; così come modificato dalla legge 25/01/2006 n. 29 L 29/2006

VEDUTO il D.M. 01.02.1975;

VEDUTO il D.M. 20.07.1978;

VEDUTO il D.M. 02.04.1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 02.04.1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio denominato " DIPLOMA DE BACALAUREAT" conseguito all'estero dalla Sig.ra **COCIRLA V. GEORGETA coniugata HUTU** a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore ad indirizzo Biologico –Sperimentale Brocca con votazione: 67/100 (sessantasettecentesimi)**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 3 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASTI

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra IVAN RODICA nata a Braila (ROMANIA) il 09/12/1974, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio denominato "DIPLOMA DE BACALAUREAT ", .conseguito nell'anno scolastico 1992/93 presso Grupul Scolar Industrial Metalurgic con sede nella città di Galati (ROMANIA), con un titolo di studio italiano;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16.04.1994, n. 297; così come modificato dalla legge 25/01/2006 n. 29 L. 29/2006

VEDUTO il D.M. 01.02.1975;

VEDUTO il D.M. 20.07.1978;

VEDUTO il D.M. 02.04.1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 02.04.1980;

DICHIARA

Il titolo di studio denominato " DIPLOMA DE BACALAUREAT" conseguito all'estero dalla Sig.ra **IVAN RODICA** a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore ad indirizzo Tecnico delle industrie Meccaniche con votazione: 73/100 (settantatrecentesimi)**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 3 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata dalla Signora Ciardi Michelina, nata a Loffingen (Germania) il 27 maggio 1969 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito alla "Hauptschule" di Loffingen (Germania) nell'anno 1985 con il diploma di Licenza Media dell'ordinamento scolastico italiano;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.I. 20 febbraio 1973;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTA la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Germania in data 19 marzo 1986;

VISTA la nota n. 3183/C31 del 5/06/2009 della Commissione di Docenti istituita presso la Scuola Secondaria di primo grado "Foscolo-Virgilio-Vill.Prealpino" di Brescia;

D I C H I A R A

Il titolo di studio conseguito all'estero dalla Signora Ciardi Michelina equipollente a tutti gli effetti di Legge al Diploma di Licenza Media dell'ordinamento scolastico italiano, con il giudizio sintetico : SETTE.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 10 giugno 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata dalla Signora Crescini Graciela Alicia, nata a Munro (Buenos Aires - Argentina) il 7 agosto 1956 per il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero (Argentina) con il diploma di maturità secondo l'ordinamento scolastico italiano;

CONSIDERATO che l'interessata è cittadina italiana per matrimonio, risultante da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 07/01/2009, ed in base all'art. 381 D.L.vo 16/4/94 n. 297;

VISTE le norme di attuazione per l'equipollenza dei titoli di studio stranieri di istruzione secondaria di 2° grado conseguiti da cittadini italiani: D.M. 1.2.1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 58 dell'1.3.1975, D.M. 20.7.1978 pubblicato nella G.U. n. 312 dell'8.11.1978, D.M. 2.4.1980 pubblicato nella G.U. n. 135 del 19.5.1980, art. 379 D.L.vo 16/4/94 n. 297;

VISTO il titolo di studio rilasciato dall'Istituto "Santa Ana" di Villa Ballester (Buenos Aires - Argentina), accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore giurato, e attestante il conseguimento della licenza media superiore;

VISTA la dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica italiana a Buenos Aires, indicante, oltre alla precisazione sulla posizione giuridica dell'Istituto "Santa Ana" di Villa Ballester (Buenos Aires - Argentina), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente in Argentina;

VISTA la certificazione con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba - Ballini" di Brescia, Prof. Camillo Raimondi, sentita la Commissione all'uopo istituita, dichiara la sostanziale equipollenza del titolo di studio conseguito dalla Signora Crescini Graciela Alicia, nata a Munro (Buenos Aires - Argentina) il 7 agosto 1956, con il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - indirizzo Igea;

ACCERTATA, quindi, la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano;

DICHIARA

L'equipollenza del diploma di maturità rilasciato dall'Istituto "Santa Ana" di Villa Ballester (Buenos Aires - Argentina) alla Signora Crescini Graciela Alicia, nata a Munro (Buenos Aires - Argentina) il 7 agosto 1956, con il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – indirizzo Igea, secondo l'ordinamento scolastico italiano, esprimendo la votazione finale, corrispondente a quella attribuita nelle scuole italiane, di : settanta centesimi (70/100).

(Dichiarazione del dirigente del 6 agosto 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata dalla Signora Truhlarova Jana, nata a Praga (Repubblica Ceca) il 27 febbraio 1976 per il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero (Repubblica Ceca) con il diploma di maturità secondo l'ordinamento scolastico italiano;

CONSIDERATO che l'interessata è cittadina italiana per matrimonio, risultante da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 22/01/2009, ed in base all'art. 381 D.L.vo 16/4/94 n. 297;

VISTE le norme di attuazione per l'equipollenza dei titoli di studio stranieri di istruzione secondaria di 2° grado conseguiti da cittadini italiani: D.M. 1.2.1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 58 dell'1.3.1975, D.M. 20.7.1978 pubblicato nella G.U. n. 312 dell'8.11.1978, D.M. 2.4.1980 pubblicato nella G.U. n. 135 del 19.5.1980, art. 379 D.L.vo 16/4/94 n. 297;

VISTO il titolo di studio rilasciato dalla Scuola Superiore di Commercio di Praga (Repubblica Ceca), accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore giurato, e attestante il conseguimento della licenza media superiore;

VISTA la dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica italiana a Praga, indicante per la Scuola Superiore di Commercio di Praga (Repubblica Ceca), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nella Repubblica Ceca;

VISTA la certificazione con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba – Ballini" di Brescia, Prof. Camillo Raimondi, sentita la Commissione all'uopo istituita, dichiara la sostanziale equipollenza del titolo di studio conseguito dalla Signora Truhlarova Jana, nata a Praga (Repubblica Ceca) il 27 febbraio 1976, con il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – indirizzo Igea;

ACCERTATA, quindi, la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano;

DICHIARA

L'equipollenza del diploma di maturità rilasciato dalla Scuola Superiore di Commercio di Praga (Repubblica Ceca) alla Signora Truhlarova Jana, nata a Praga (Repubblica Ceca) il 27 febbraio 1976, con Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - indirizzo Igea, secondo l'ordinamento scolastico italiano, esprimendo la votazione finale, corrispondente a quella attribuita nelle scuole italiane, di: settantacinque centesimi (75/100).

(Dichiarazione del dirigente del 7 agosto 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del Sig. BARDUCCI Lapo , nato a Firenze il 4.4.1991 , intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di "superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Scientifico" del titolo di studio straniero " HIGH SCHOOL" conseguito nel 2009, presso La" Michael M. Krop Senior High School " di Miami – Florida (U.S.A.)

VEDUTO il D.M. 1.2.75 ;

VEDUTO il D.M. 20.7.78

VEDUTO il D.M. 2.4.80 ;

VEDUTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 ;

VISTA la legge 25.01.06 n. 29

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato :

D I C H I A R A

il diploma di " HIGH SCHOOL" conseguito nel 2009, presso La" Michael M. Krop Senior High School " di Miami – Florida (U.S.A.) dal Sig. BARDUCCI Lapo :

EQUIPOLLENTE

A tutti gli effetti di legge al diploma di "superamento dell' esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Scientifico " con il seguente voto 60/100 (SESSANTA//centesimi).

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 30 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della Sig.ra IONITA Daniela , nata a MIZIL (Romania) il 21.9.1976 , intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di "superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Socio Pedagogico" del titolo di studio straniero diploma de Bacalaureat "Liceul Pedagogic" conseguito nel 1996, presso l'Istituto Magistrale di Ploiesti (Romania)

VEDUTO il D.M. 1.2.75 ;

VEDUTO il D.M. 20.7.78

VEDUTO il D.M. 2.4.80 ;

VEDUTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 ;

VISTA la legge 25.01.06 n. 29

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata :

D I C H I A R A

il diploma de Bacalaureat "Liceul Pedagogic" conseguito nel 1996, presso l' Istituto Magistrale di Ploiesti (Romania) dalla Sig.ra IONITA Daniela :

EQUIPOLLENTE

A tutti gli effetti di legge al diploma di "superamento dell' esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Socio Pedagogico" con il seguente voto 93/100 (NOVANTATRE/centesimi).

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 15 giugno 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della Sig.ra KUDRIASOVA Zana , nata a VILNIUS (Lituania) il 25.12.1978 , intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di "superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Scientifico" del titolo di studio straniero diploma di maturità "Brandos Atestatas" conseguito nel 1997, presso la scuola statale n. 32 di VILNIUS (Lituania)

VEDUTO il D.M. 1.2.75 ;

VEDUTO il D.M. 20.7.78

VEDUTO il D.M. 2.4.80 ;

VEDUTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 ;

VISTA la legge 25.01.06 n. 29

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata :

DICHIARA

il diploma di maturità "Brandos Atestatas" conseguito nel 1997, presso la scuola statale n. 32 di VILNIUS (Lituania) dalla Sig.ra KUDRIASOVA Zana :

EQUIPOLLENTE

A tutti gli effetti di legge al diploma di "superamento dell' esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Scientifico" con il seguente voto 93/100 (NOVANTATRE/centesimi).

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 15 giugno 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FOGGIA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig. DISTEFANO ALESSIO

nato a Grodno (Repubblica Bielorussia – Russia Bianca) il 13/08/1988
intesa ad ottenere il riconoscimento dell’equipollenza con il DIPLOMA
D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO del titolo finale
conseguito nell’anno 2003/2004 presso la Scuola Statale di Diatlovo
denominato in loco” PASVIDCIANNIE”n°C 0373021;

VISTI gli artt. 379 e 380 del D.L.vo 16.04.1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 01.02.1975;

VEDUTO il D.M. 20.07.1978;

VEDUTO il D.M. 02.04.1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall’interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del
citato D.M. 02.04.1980;

DICHIARA

Il DIPLOMA FINALE DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO conseguito
all’estero dal Sig. DISTEFANO ALESSIO a tutti gli effetti di legge
EQUIPOLLENTE al diploma di ISTRUZIONE SECONDARIA DI
PRIMO GRADO - LICENZA MEDIA.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell’art. 379 del
D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 15 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA

IL DIRIGENTE

- VEDUTA** la domanda del sig. Davide Devotelli, nato a Francoforte (D)
il 04/06/1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il
diploma di Licenza di Scuola Secondaria di I grado del titolo di studio straniero
"ZEUGNIS" conseguito nell'a.s. 2003/04 presso la " Furstenbergerschule"
di Francoforte (D).
- VEDUTO** l'art. 381 del D.lg. 16 aprile 1994, n. 297;
- VEDUTO** l'art. 379 del D.lg. 16 aprile 1994, n. 297;
- VEDUTA** il D.L. 20 febbraio 1973;
- ACQUISITO** il parere del Dirigente Scolastico della Scuola secondaria di I grado
"M.Palmezzano" di Forlì, il quale ha accertato la corrispondenza delle materie di
studio, gli anni effettuati e la votazione ottenuta;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessato;

D I C H I A R A

Il titolo di studio "ZEUGNIS" conseguito all'estero dal sig. **Davide Devotelli**,
è equipollente, a tutti gli effetti di legge, al **DIPLOMA di licenza di scuola secondaria di I grado
italiano con un giudizio di BUONO.**

- Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.lg.297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 12 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda di ZILMANE ILZE, nata il 20 febbraio 1972 a Riga (Lettonia), cittadina italiana, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore, ordine magistrale, liceo socio – psico - pedagogico, del diploma di scuola liceale indirizzo fondamentale, conseguito il 17 giugno 1990, presso la Scuola Statale Secondaria a turni n. 9 della città di Riga (Lettonia), con il voto medio di 4,5;

VEDUTO l'art. 381 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma di scuola liceale indirizzo fondamentale, conseguito all'estero dalla signora ZILMANE ILZE, nata il 20 febbraio 1972 a Riga (Lettonia), "equipollente" a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore, ordine magistrale, liceo socio – psico - pedagogico, con il seguente voto: 90 su 100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 giugno 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda di LAKATOS MONIKA, nata il 24 agosto 1976 a Miercurea - Ciuc (Romania), cittadina italiana, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore, ordine magistrale, liceo socio - psico - pedagogico, del diploma di scuola liceale, denominato "Diploma de Bacalaureat", conseguito il 23 ottobre 2006, presso la Scuola Media Superiore "Liceul Teoretic Octavian Goga" (n.d.r. ora denominato "Colegiul National Octavian Goga) della città di Miercurea - Ciuc (Romania), con il voto medio di 8,91;

VEDUTO l'art. 381 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma Denominato "Diploma de Bacalaureat", conseguito all'estero dalla signora LAKATOS MONIKA, nata il 24 agosto 1976 a Miercurea - Ciuc (Romania), "equipollente" a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore, ordine magistrale, liceo socio - psico - pedagogico, con il seguente voto: 89 su 100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 22 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NOVARA

IL DIRIGENTE

Veduta la domanda della sig.ra **MIJATOVIC LJILJANA** nata a Belgrado (ex Jugoslavia ora Serbia) il 04/05/1966 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Maturità Musicale del titolo di studio diploma di Strumentista – violinista conseguito nell'anno scolastico 1984 presso la Scuola di Musica “ Stankovic” di Belgrado;
VEDUTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;
VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;
VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;
ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

D I C H I A R A

Il titolo di studio Diploma di Strumentista - Violinista conseguito all'estero dalla sig.ra . **MIJATOVIC LJILJANA** equipollente a tutti gli effetti di legge **al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Maturità Musicale.**

Si rilascia il presente certificato ai sensi dell'art. 381 del D.L.vo n. 297 del 16/4/94.

(Dichiarazione del dirigente del 24 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda prodotta dal Sig. Plessas Panagiotis, nato a Marousi (Grecia) il 25.04.1990, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo "**Apolytiro**" conseguito nell'anno 2008 presso la Scuola Legalmente Riconosciuta "Collegio Americano di Grecia – Liceo Generale" di Atene (Grecia) ;
- VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytiro** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Plessas Panagiotis **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

79/100(settantanove/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 10 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Vista la domanda della Sig.ra **Feret Anna Maria**, nata a Zabkowice Slaskie (Polonia), il 14 settembre 1977, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione - cucina" del diploma di conclusione degli studi di Istruzione Professionale conseguito nell'a.s. 1995/1996 presso la scuola pubblica "Liceum Zawodowe Zespolu Szkol" di Zabkowice Slaskie (Polonia);

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma di conclusione degli studi di Istruzione Professionale conseguito dalla Sig.ra **Feret Anna Maria** nell'a.s. 1995/1996 presso la scuola pubblica "Liceum Zawodowe Zespolu Szkol" di Zabkowice Slaskie (Polonia), **EQUIPOLLENTE** al diploma di qualifica professionale

Operatore dei servizi di ristorazione - cucina

con la votazione di **60/100**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 22 maggio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA

LA DIRIGENTE

- VEDUTA** la domanda della Sig.ra GJONI TEUTA, nata a Elbasan (Albania) il 06/02/1971, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: - LICEO SCIENTIFICO del titolo " VERTETIM " conseguito nell'anno scolastico 1988/1989, presso la Scuola Media Superiore Statale, di istruzione generale, " Dhaskal Todri " di Elbasan (Albania) ;
- VEDUTI** l'art.379 e 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;
- VEDUTO** l'art.13 della legge 25 gennaio 2006 n°29;
- VEDUTO** il D.M.1° febbraio 1975;
- VEDUTO** il D.M. 20 luglio 1978;
- VEDUTO** il D.M. 2 aprile 1980;
- VEDUTA** la legge 21 del 7/2/1990;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;
- VISTO** l'esito positivo delle prove integrative sostenute dall'interessata ai sensi del D.M. 1/2/1975

D I C H I A R A

Il titolo di studio "VERTETIM" conseguito nell'anno scolastico 1988/89 presso la Scuola Media Superiore Statale, di istruzione generale, "Dhaskal Todri" di Elbasan (Albania) dalla Sig.ra GJONI TEUTA

E Q U I P O L L E N T E

A tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA** DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: **LICEO SCIENTIFICO** con il seguente voto: **SETTANTATRE/CENTESIMI (73/100)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 22 luglio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RIMINI

IL DIRIGENTE

Vista la domanda della Signora Maria Eugenia MARGHERITIS, nata a La Plata (Repubblica Argentina) il 3 febbraio 1981 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Istituto ad orientamento Scienze Sociali del titolo di studio denominato "BACHILLER GENERAL"- conseguito presso il Liceo "Victor Mercante" dell'Università Nazionale di La Plata (Repubblica Argentina);

Visto il D.M. 1 febbraio 1975;

Visto il D.M. 20 luglio 1978;

Visto il D.M. 2 aprile 1980;

Visto l'articolo n. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;

Visto l'articolo n. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del già citato D.M. 2 aprile 1980;

d i c h i a r a

il titolo di studio denominato "BACHILLER GENERAL" conseguito all'estero presso il Liceo "Victor Mercante" dell'Università Nazionale di La Plata (Repubblica Argentina) nell'anno 1976 dalla signora **Maria Eugenia MARGHERITIS** nata a La Plata (Repubblica Argentina) il 3 febbraio 1981

e q u i p o l l e n t e

a tutti gli effetti di legge, al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di "**Liceo delle Scienze Sociali**".

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'articolo 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 giugno 2009)

